

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 6 febbraio 2018

Deliberazione 2018/3/41

Oggetto: A.I. di Pianodardine. Acquisizione suoli proprietà omissis **Cartella esattoriale.**
Onorario al Prof. Avv. Andrea Amatucci per l'appello in Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 1125/2015 della CTP di Napoli, depositata in data 09/12/2015. Impegno di spesa.

L'anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1	Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2.	Giuseppe Biagio DI IORIO	-Componente	presente
3.	Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4.	Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5.	Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	-Membro effettivo	presente

Il Presidente, riconosciuta e fatta costatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Rosalba DELLA VECCHIA Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.



IL COMITATO DIRETTIVO

Vista la relazione del funzionario istruttore che, in relazione all'oggetto, espone quanto segue:
"Il Consorzio, con atto autenticato nelle firme dal Notaio Pellegrino D'Amore in data 08/09/2009, rep.209733/209741, racc. 32919, reg. in Avellino il 14 detti al n. 5779, ha acquistato due porzioni di terreno nell'agglomerato industriale di Pianodardine, rispettivamente di circa:

- 1) mq. 58.254, con entro stante area di sedime di fabbricato rurale in ditta omissis e omissis C.T. del Comune di Avellino, fg. 6, p.lle n. 738 di mq.51.548 n. 56 di mq. 161(F.R.) senza redditi), n. 936 di mq. 170, n. 941 di mq. 3.221, 937 dim mq. 39, n. 950 di mq. 2.681 e n. 948 di mq. 434, per il corrispettivo di € 1.747.620.00=, pari ad €/mq 30.000;
- 2) mq.6.834 in ditta omissis C.T. del Comune di Avellino, fg.6, p.lle n. 946 di mq. 1.712 e n. 945 di mq. 5.122 per il corrispettivo di € 205.000,00=, pari ad €/mq 30,00.

Delle due cessioni indicate nell'atto per notar D'Amore, solo la seconda è stata effettuata con riferimento ad un procedimento espropriativo. mentre la prima è stata oggetto di un accordo formale con il quale i nominati omissis hanno trasferito al Consorzio la proprietà dei loro beni a fronte del pagamento del prezzo pattuito; si tratta, pertanto, di un normale atto di compravendita, come del resto attestato anche dal Dott. Romano Mottola, all'epoca Dirigente dell'Ufficio Espropri, con nota del 5 novembre 2014.

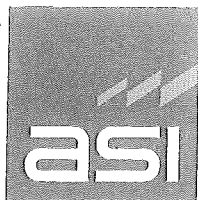
Tuttavia sull'atto in questione è stato indicato erroneamente per ambedue i trasferimenti "Cessioni volontarie di immobili oggetto di procedimento espropriativo", occorreva pertanto provvedere alla rettifica dello stesso, autorizzando il Presidente alla stipula ma non è stato possibile procedere a questa correzione per motivi ostativi della controparte e dello stesso Notaio.

In data 8 e 10.09.2014 sono stati notificati avvisi di accertamento n. TFKCO0600775/2014 per € 104.857,20 e n. TFK070601819/2014 per € 471.018, 67, con i quali l'agenzia delle Entrate avvertiva il Consorzio ASI di aver proceduto con la verifica della posizione riguardo il versamento delle ritenute da operare sulle somme corrisposte per la cessione di terreni edificabili relativo all'atto di compravendita del 07.09.2009 n.5799 serie IT. con la quale il Consorzio acquista la proprietà di terreni edificabili dai signori omissis a parere dell'A.F. il Consorzio ASI ha omesso, nella prima compravendita indicata in atto, di operare la ritenuta a titolo di imposta del 20%, di versare la relativa ritenuta e di indicarla nel modello 770/2010.

Nei termini di legge 28 novembre 2014, sono stati presentati i rispettivi ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale impostati in maniera particolare sulla dimostrazione che non c'era stato nessun procedimento espropriativo.

Nei ricorsi è stato puntualizzato che "il processo espropriativo ha un iter ben preciso, che nel caso di specie non è neanche iniziato. Questo è comprensibile anche perché di fatto nessuna richiesta per l'acquisto del terreno da parte delle aziende era pervenuto in quel momento; quindi non era né giustificabile né necessario mettere in atto il processo espropriativo.

Nel caso in questione, in riferimento alla prima cessione, nessun processo espropriativo ha mai avuto inizio. Di fatto, non si è mai costituito il processo espropriativo, come risulta anche dalla dichiarazione resa dall'allora direttore generale del Consorzio ASI di Avellino dott. Romano Mottola, nella quale chiaramente si legge che nessuna raccomandata è stata mai emessa e nessun avvio del procedimento ha mai avuto inizio, in quanto il Consorzio ASI ritenne di addivenire ad una trattativa privata di compravendita dell'immobile, in quanto presentava una convenzione di tipo tecnico- burocratica. Pertanto, trattasi di una compravendita di terreno edificabile, a nulla rilevando che nell'atto notarile erroneamente essa venga chiamata "cessione volontaria" anziché "compravendita di terreno edificabile", essendo stato indotto in errore della seconda cessione in atto.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Trattandosi di una compravendita di terreno edificabile da privati, nessun ritenuta alla fonte andava operata sull'importo erogato, pari ad euro 1.747.620,00, con una omissione presunte di ritenute di euro 349,524,0.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, con sentenza 1125/5/2015 depositata il 09/12/2015, ha rigettato il ricorso proposto dal Consorzio ASI sostenendo che "le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnativa, seppure plausibili, non sono condivisibili e consentono alla decidente di ritenere del tutto legittima l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20% sull'importo complessivo anche della prima cessione di euro 1.747.620,00 omissis.

La sentenza di primo grado definisce "Plausibile" l'argomentazione, ma non "condivisibile".

In data 2.3.2016 l'Agenzia delle Entrate ha notificato intimazione di pagamento n. TFKIPPN00021/2016 relativa al versamento di un terzo delle ritenute oltre interessi e sanzioni per complessivi € 422.348,12,

In data 8.4.2016 è pervenuta cartella esattoriale n. 012 2016 00033689 23 oltre oneri di riscossione per complessivi € 72.001,94.

Ravvisata la necessità di incaricare un avvocato esperto in materia amministrativa e tributaria che insieme al Dott. Luigi Palmieri, consulente del Consorzio, provveda a proporre appello avverso le sentenze della CTP di Avellino 1125/5/2015 e 1123/2014 che ha rigettato i ricorsi proposti dal Consorzio nonché ad intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti dei Sgg. omissis per un eventuale recupero della sorta capitale, pari all'importo delle ritenute omesse.

Con Determinazione Presidenziale n. 15/2016 del 19 maggio 2016 è stato incaricato il Prof. Andrea Amatucci di produrre ricorso in appello avverso le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria di Avellino di cui in premessa e di intraprendere azione giudiziaria nei confronti dei Sigg. omissis per un eventuale recupero della sorte capitale, pari all'importo delle ritenute omesse.

Con nota pervenuta in data 5 dicembre 2017 prot. 5202 il Prof. Amatucci ha trasmesso avviso di Parcella secondo quanto stabilito nel disciplinare di incarico debitamente sottoscritto dalle parti in data 5 ottobre 2016, richiedendo la liquidazione delle proprie competenze professionali per l'appello in Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 1125/5/2015 della CTP di Napoli, per la somma complessiva di € 14.946,40, di cui € 11.779,95 per onorario, € 471,20 per CPA (4%), € 2.695,25 per Iva (22%) sul totale imponibile, al lordo della ritenuta di legge e oltre € 1.500,00 per Contributo Unificato (non imp. e fuori c. Iva).

Vista la proposta di provvedimento con la quale si trasmette l'istruttoria relativa alle spettanze indicate in epigrafe e si propone di impegnare la spesa per procedere alla successiva liquidazione.

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di € 14.946,40 di cui € 11.779,95 per onorario, € 471,20 per CAP (4%), € 2.695,25 per Iva (22%) sul totale imponibile, al lordo

della ritenuta di legge e oltre € 1.500,00 per Contributo Unificato (non imp. E fuori c. Iva) in favore del Prof. Andrea Amatucci.

3)Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile per la Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs n.33/2013.